

NOTA TECNICA RELATIVA ALLE PROCEDURE PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA

In occasione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico si ripropone l'esigenza di definire il quadro degli iscritti anche in riferimento alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica (IRC) e delle successive possibili opzioni per chi non se ne avvale.

Pur avendo negli anni progressivamente migliorato il quadro generale, viene ancora segnalato che la procedura prevista in merito - anche sulla base di comportamenti abitudinari, fatti in buona fede magari per risolvere situazioni gestionali complicate - non viene rispettata per alcuni o per molti degli aspetti previsti.

E' vero che la gestione ordinaria e quotidiana della organizzazione scolastica può sollecitare soluzioni pragmatiche, ma è doveroso ricordare che la delicatezza della procedura relativa all'avvalersi dell'IRC, oggetto di più pronunciamenti da parte della Corte Costituzionale e di altre varie autorevoli sedi di giurisdizione, richiede attenzione e precisione.

A questo riguardo, innanzitutto, si esprime la disponibilità più ampia per favorire la migliore collaborazione con la dirigenza scolastica e con le segreterie in modo da risolvere, con buon senso ma nel concreto rispetto della disciplina prevista in merito, eventuali dettagli od operazioni non coerenti con il quadro normativo

Per la *scelta* rispetto all'IRC, si richiama ancora allo scopo la specifica procedura prevista dalla normativa, la quale garantisce il rispetto dei principi costituzionali in merito, con l'invito a verificarne la puntuale applicazione (*Allegato 1*) utilizzando innanzitutto tassativamente il relativo modello ufficiale (*Modello A*).

In secondo luogo, rispetto alle possibili *opzioni* per chi non si avvale dell'insegnamento di religione cattolica, è importante che l'istituto scolastico si attivi per un reale e propositivo esercizio di scelta.

In questo contesto viene richiamato il quadro normativo di riferimento e si propongono alcune *linee operative* relative alla organizzazione delle attività alternative, e soprattutto alla prima opzione delle *attività didattiche e formative* (oggetto del richiamo della citata decisione del Consiglio di Stato), che si presentano generalmente più complicate da attivare rispetto alle altre opzioni (*Allegato 2*).

Anche per garantire la correttezza di questa operazione va utilizzato il modello ufficiale previsto. (*Modello B*)

In ogni caso, per qualsiasi esigenza, è possibile contattare i seguenti recapiti (e-mail ruggero.morandi@provincia.tn.it; tel. 0461 491431).

La presente documentazione e la modulistica sono pubblicate anche sul sito www.vivoscuola.it.

Distinti saluti

L'ispettore per l'IRC
dott. Ruggero Morandi

Note sulla procedura per esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola

1. La scelta di avvalersi dell'IRC deve essere effettuata all'atto di iscrizione a scuola. Deve essere compiuta, su richiesta dell'Autorità scolastica, utilizzando l'apposito modulo predisposto sulla base della normativa. E' la scuola a dover proporre, all'atto dell'iscrizione, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. La scelta che si opera al momento dell'iscrizione deve riguardare, prima di tutto, l'avvalersi o non avvalersi dell'IRC. Per l'esercizio di tale scelta va utilizzato esclusivamente lo specifico modulo previsto dalla normativa. (*vedi Modello A*).
3. La scelta ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, inclusi gli Istituti Comprensivi. Di conseguenza in tali scuole, la scelta fatta alla classe prima della scuola primaria continua a valere fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. Pertanto il modulo della scelta va distribuito a tutti solamente nel primo anno del Primo ciclo o del Secondo ciclo.
4. La scelta operata al primo anno di iscrizione viene quindi automaticamente confermata per gli anni successivi, salvo che il soggetto non manifesti espressamente la volontà di modificarla. E' opportuno che la scuola, insieme ad altre informazioni, segnali tale possibilità di modifica, ma è illegittimo sottoporre i moduli ogni anno. In ogni caso non è possibile modificare la scelta effettuata nel corso dell'anno scolastico. L'eventuale domanda di variazione della scelta deve essere presentata entro il termine previsto per le iscrizioni e può avere effetto solo a partire dall'anno scolastico successivo.
5. Per chi si avvale, l'IRC diventa disciplina scolastica curricolare a tutti gli effetti e si svolge secondo le modalità e caratteristiche comuni a tutte le discipline. Esso appartiene alla quota obbligatoria dell'orario delle scuole di ogni ordine e grado.
6. Successivamente, ed esclusivamente a chi ha scelto di non avvalersi dell'IRC, la scuola deve offrire le opzioni alternative possibili e cioè: *attività didattiche e formative, studio individuale assistito, libera attività di studio, non frequenza della scuola durante le ore di IRC* (Si ricorda che è necessaria la controfirma del genitore dell'alunno minorenni frequentante un istituto d'istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di *non frequenza della scuola*.)
7. La procedura corretta deve pertanto consistere nella consegna separata di due moduli, uno a tutti, e, successivamente, uno solo a coloro che avranno prima dichiarato di non avvalersi dell'IRC. La prima scelta, cioè se avvalersi o meno dell'IRC, è costituzionalmente garantita ed è comune a tutti. Solo a chi ha scelto di non avvalersi dell'IRC dovrà essere sottoposto, entro i tempi di avvio delle attività didattiche per l'attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, il modello con il quale si propone l'opzione tra le quattro opportunità offerte ai non avvalentisi. (*vedi Modello B*).

Modello A
scelta IRC
per tutti gli studenti

*da compilare solamente ad inizio del Ciclo scolastico o
su richiesta di famiglie o alunni entro i tempi di iscrizione all'anno successivo*

**Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica**

Alunno _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di **avvalersi** dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di **non avvalersi** dell'insegnamento della religione cattolica

Firma: _____

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data

Scuola Classe Sezione

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

***Note sulla organizzazione delle opzioni alternative per gli alunni
non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola***

Quattro sono le opzioni possibili che la scuola è tenuta ad offrire agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica:

- A) Attività didattiche e formative
- B) Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
- C) Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente
- D) Non frequenza della scuola nelle ore di IRC

A) **Le attività didattiche e formative** non consistono in una disciplina scolastica costituita e definita a livello centrale, ma si tratta comunque di attività di rilievo didattico e formativo offerte a chi non si avvale dell'IRC. Ricordiamo che il Consiglio di Stato, con decisione n 2749 del 7 maggio 2010, ha definito le attività didattiche e formative come "attività obbligatorie per la scuola" a garanzia della reale libertà di scelta. Esprimono una risposta di responsabilità educativa dell'istituto scolastico nei confronti degli alunni che non si avvalgono, e costituiscono anche una interessante opportunità di programmazione didattica per il Collegio dei docenti, che dovrebbe valorizzare al meglio questa occasione formativa. Definire e programmare le attività didattiche e formative spetta infatti al Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni; al Consiglio d'Istituto competono invece gli aspetti organizzativi.

I contenuti di queste attività non devono risultare discriminanti, e pertanto non si può prevedere che essi appartengano a programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per i non avvalentisi che verrebbero a godere di un supplemento orario in alcune materie. Gli orientamenti che emergono dalla normativa indicano che tali attività siano volte, per la scuola primaria, "all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile" (CC.MM. 129 del 1986). Il suggerimento si estende e si specifica nell'ordine secondario dove la CM 130/86 invita per la scuola secondaria di primo grado ad approfondire "le tematiche dei valori fondamentali della vita e della convivenza civile", individuandole nei programmi di storia e di educazione civica, mentre la CM 131/86 aggiunge per la scuola secondaria di secondo grado anche i programmi di filosofia, suggerendo in maniera più vasta di far ricorso anche ai documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativa ai predetti valori.

Anche per le attività alternative, quantunque non si configurino come disciplina scolastica curricolare in senso stretto, si dà luogo a valutazione.

B) Anche le **attività di studio o ricerca assistite** devono essere programmate e organizzate dalla scuola attraverso i suoi organi collegiali; si tratterà di destinare spazi o locali agli alunni che optano per queste attività, definendo le modalità dell'assistenza degli studenti da parte del personale docente.

C) La **libera attività di studio individuale**, rivolta ai soli alunni della scuola secondaria di secondo grado, prevede solamente, da parte dell'istituto scolastico, la definizione e predisposizione dei locali o degli spazi per svolgere tale attività, rimanendo comunque fermo per la scuola l'obbligo di vigilanza.

D) L'opzione di **non frequenza della scuola nelle ore di IRC** esige il solo rispetto dei doveri di vigilanza, che consistono principalmente nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti maggiorenni circa il subentro delle loro responsabilità con l'eventuale uscita da scuola.

Mentre la scelta di avvalersi o meno dell'IRC ha rilievo nazionale (è la Repubblica che chiede di esercitare la scelta in nome di principi costituzionali), le quattro opzioni alternative costituiscono uno spazio didattico che viene demandato all'autonomia delle scuole perché lo interpretino secondo il profilo che informa ciascun specifico progetto educativo. In ogni caso le scelte effettuate, relativamente all'avvalersi o non avvalersi dell'IRC e alle ulteriori opzioni riservate a chi ha scelto di non avvalersi dell'IRC, non possono dare origine ad alcuna forma di discriminazione; non possono dunque costituire criterio né per la formazione delle classi né per la collocazione oraria delle lezioni.

Modello B

opzioni non IRC

per i soli studenti che non si avvalgono dell'IRC
da ritirare entro l'inizio delle attività didattiche
dell'anno scolastico cui si riferisce

Modulo integrativo per le opzioni degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno _____

Scuola Classe Sezione

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica: **(L'opzione si esercita contrassegnando la voce che interessa)**

- | | | |
|-----------|--|--------------------------|
| A) | ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE | <input type="checkbox"/> |
| B) | ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE | <input type="checkbox"/> |
| C) | <i>LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA
INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE (solo per studenti delle superiori)</i> | <input type="checkbox"/> |
| D) | NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA | <input type="checkbox"/> |

Firma: _____

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia scelto l'opzione di cui al punto D).

Data